NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 134 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 15 luglio 2025, deposito del 28 luglio 2025
comunicato stampa del 28 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
atto di promovimento: ricorso n. 6 del 2025

parole chiave:
RIPARTO DELLE COMPETENZE – AMBIENTE – ENERGIA – FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI – PARCHI NAZIONALI E REGIONALI – LEGGI-PROVVEDIMENTO

disposizioni impugnate:
- art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36

disposizioni parametro:
- artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione

dispositivo:
accoglimento; inammissibilità

Con ricorso n. 6 del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, deducendone l'illegittimità costituzionale sotto plurimi profili.
Il censurato articolo 14 prevede, al primo comma, che «[è] vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici»; mentre, al secondo comma, dispone che: «[e]ntro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione».
La Corte costituzionale, in primo luogo, ritiene **fondata** la questione avente a oggetto il **primo comma dell'art. 14**, con riferimento alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., **in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».**
Il percorso argomentativo della Corte muove dalla ricostruzione della recente evoluzione dal quadro normativo nazionale, con riguardo al ruolo accordato alle regioni nell'individuazione delle **aree idonee e inidonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)**.

ISSN 2279-7238

In particolare, in attuazione dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato il d.m. 21 giugno 2024, stabilendo i nuovi principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER.
In tale nuovo contesto dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», così come integrati, sul piano tecnico, dal suddetto d.m., **le regioni possono individuare, con legge, non solo le aree idonee, ma anche quelle inidonee**. Resta fermo, però, che, alla luce dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.m., «**la inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può mai tradurre in un divieto assoluto stabilito *a priori***, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di un'idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata», in grado di mettere in luce le prevalenti ragioni a favore della sua realizzazione.
Sulla base di tali considerazioni, **la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge calabrese**, nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione degli impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, **anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti**.
A margine di tale conclusione, tuttavia, la Corte tiene a precisare come l'eventuale autorizzazione all'installazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali possa presentare criticità, rispetto alla «preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell'ambiente» dal novellato art. 9 Cost., che dovranno essere attentamente considerate da tutte le amministrazioni procedenti, «in relazione all'esigenza di tutelare la biodiversità e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o regionali».
La Corte ritiene **fondata** anche la censura relativa alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. a opera dell'**art. 14, comma 2, della legge calabrese**, dal momento che anch'esso si traduce in un **divieto assoluto di esercizio per gli impianti già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei mesi.** Inoltre, **tale disposizione è reputata in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.**
Tale previsione, infatti, ha carattere di **legge provvedimento**, poiché destinata a incidere su una sola posizione giuridica, riferibile all'unico impianto a biomasse, quello del Mercure, attualmente collocato in un parco nazionale o regionale calabrese. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, disposizioni di tal fatta, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento in esse insito, devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza.
Nel caso di specie, **la disposizione regionale non supera questo tipo di sindacato, trasmodando in una disciplina lesiva del legittimo affidamento**, dal momento che, «data anche la brevità del termine richiesto per l'adeguamento (sei mesi) alla riduzione di potenza», **essa «non si giustifica adeguatamente rispetto non solo all'iniziativa economica della società autorizzata alla gestione dell'impianto ma anche alla posizione dei lavoratori nello stesso occupati**».

Lorenzo Madau